

M.D.G.		
Procura Generale della Repubblica - Salerno		
Ufficio di Registrazione		
N. 2369	19 MAG 2016	
Sez. UOB	76	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale dei magistrati

Ufficio primo

Procolare n° 14/16

- ALLA SEGRETERIA DEL MINISTRO
- ALLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO:
DOTT. COSIMO MARIA FERRI
- AL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO:
DOTT. LEONARDO CIRCELLI - DOTT.SSA DONATELLA DONATI
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
- ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
- ALL'ISPETTORATO GENERALE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' INTERNAZIONALE
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
- ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- ALLA CORTE COSTITUZIONALE
- ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
- AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- ALLE CORTI DI APPELLO
- ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO
- AI TRIBUNALI
- ALLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI

- AI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA
MAGISTRATURA - ALTRE SEDI



OGGETTO: DIRAMAZIONE: *Trattamento economico per applicazioni extradistrettuali ai sensi dell'art. 23 del D.L. 24.11.2000, n. 341 conv. in legge 19.1.2001 n. 4*

Si trasmette, per posta elettronica, la nota del Direttore Generale dei Magistrati del 6 maggio 2016 relativa all'oggetto.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a portare il contenuto della stessa a conoscenza dei magistrati in servizio presso di essi.

I magistrati collocati fuori dal ruolo organico della Magistratura presso altre sedi sono invitati a prendere visione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Roberto Saulino

26

trasferimento definitivo ma da applicazione temporanea, di talchè modi e termini dell'erogazione del suddetto emolumento restano disciplinati, ad eccezione del quantum, dalle regole previste nella legge 18.12.1973, n. 836. Il richiamo all'art. 2, comma 1, Legge 4.5.1998, n. 133, ha quindi da intendersi (come chiaramente ricavabile anche dai lavori preparatori) riferito unicamente alla misura della suddetta indennità che pertanto viene erogata nel doppio di quella ordinaria. Trattandosi, come già ricordato, di trattamento non continuativo di missione la competenza ai fini della corresponsione dell'emolumento è assegnata alla Corte d'Appello presso la quale il magistrato in applicazione extradistrettuale svolge di norma le sue funzioni...per quanto attiene ai magistrati assegnati ad uffici requirenti, ha da intendersi attribuita, secondo le consuete regole, alle Procure Generali presso le suddette Corti". Successivamente, con prot. n. 124108 del 6.12.2010, la Direzione Generale dei Magistrati diramava alle Corti di Appello ed alle Procure Generali una nota, nella quale, richiamata la predetta circolare del 2001 e confermata la natura recettizia del rinvio operato dall'art. 23 D.L. cit., era precisato che l'indennità per le applicazioni extradistrettuali si caratterizza per la sua precipua funzione di ristoro del disagio "conseguente ad uno spostamento che può essere imposto anche di ufficio e che viene fissato, appunto, nel doppio dell'indennità di missione", laddove, diversamente, l'indennità per sede disagiata ha finalità di incentivo.

Più di recente, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, in risposta ad una richiesta di parere sul trattamento economico previsto per le applicazioni extradistrettuali formulata dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (segnatamente in ordine ai problemi interpretativi connessi alla natura del rinvio, recettizio o dinamico, operato dall'art. 23 D.L. cit.), di fatto sollecitata dalla pressante istanza, proveniente dai magistrati applicati, di revisione dell'indirizzo sopra esposto (che, proprio per le menzionate implicazioni economiche, rischia di scoraggiare il ricorso all'istituto, con intuibili ricadute negative sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria), si è pronunciato con nota 20 luglio 2015, sostenendo che il rinvio all'art. 2 comma 1 della Legge 133/98, contenuto nell'art. 23 del Decreto Legge n. 341/2000 (convertito nella Legge 4/2001), deve intendersi di carattere dinamico (o non recettizio) e che **"l'indennità spettante ai magistrati applicati fuori distretto debba essere commisurata di volta in volta alla misura prevista nel tempo dalla norma richiamata"**. Il percorso argomentativo seguito dall'Ufficio Legislativo appare ineccepibile, per rigore logico e chiarezza: *"sembra opportuno propendere per una interpretazione maggiormente favorevole alla dinamicità dello strumento, nel senso di attribuire alla disposizione rinviante la preferenza di riferirsi al testo in vigore al momento dell'interpretazione (o comunque al tempo considerato per la fattispecie presa in considerazione), limitando invece l'interpretazione in senso statico ai soli casi di espressa previsione del testo rinviante (di solito richiamata dalla formula <<nella versione vigente al [...]>>) ed a quelli di incompatibilità della disposizione rinviante con le successive modifiche al riferimento originario. Innanzitutto, sembra non convincente la motivazione apportata a sostegno della natura statica di un rinvio quando si faccia leva sulla considerazione secondo cui il soggetto normativo che opera il rinvio intendeva riferirsi unicamente al testo in vigore al momento della redazione poichè era quello il quadro normativo di cui era a conoscenza al momento della redazione. Infatti, ove il soggetto normante volesse riferirsi specificamente ad un testo in vigore in un preciso momento, potrebbe riportare per intero il testo a cui intende riferirsi, onde evitare qualsiasi problema in sede di interpretazione, dovendo aspettarsi che le disposizioni cui fa riferimento potranno in futuro (non congiuntamente con quelle rinvianti) essere oggetto di modifiche..."*. In definitiva, la soluzione interpretativa proposta dall'Ufficio Legislativo è nel senso che **l'indennità da corrispondere ai magistrati applicati fuori distretto debba essere pari a quella percepita dai magistrati trasferiti a sede disagiata, ossia, attualmente, alla misura dell'importo dello stipendio tabellare mensile di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità.**

Condivisa dalla Direzione Generale Magistrati la soluzione interpretativa offerta, in ordine alla quale è intervenuta, con nota prot. n. 8388 del 13.10.2015, articolata presa d'atto anche dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, resta da sciogliere il nodo relativo alla individuazione dell'ufficio deputato alla liquidazione dell'indennità.

24

Sul punto, vale la pena osservare che la sostanziale assimilazione della indennità per applicazioni extradistrettuali a quella prevista dall'art. 2 comma 1 L. 133/1998 rende soluzione necessitata la previsione della competenza, in ordine alla liquidazione ed erogazione, in capo al Ministero, Direzione Generale Magistrati, che già attualmente provvede al pagamento della indennità da ultimo richiamata, gravante sul capitolo n. 1400 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.

In integrale sintonia con quanto riportato nella citata nota della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, si ritiene che la natura forfettaria della indennità spettante al magistrato in applicazione extradistrettuale, come sopra determinata, il suo ammontare e la sua piena assimilazione al trattamento economico, onnicomprensivo, previsto per la fattispecie di trasferimento in sede disagiata si configurino quali dati obiettivi ostativi al riconoscimento di ulteriori emolumenti (spese di viaggio, vitto ed alloggio).

IL DIRETTORE GENERALE DEI MAGISTRATI REGGENTE

Emilia Fagnoni

Visto, si concorda.

6/5/2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Antonio Mirra